



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA (relatore)

Deliberazione del 2 aprile 2014.

Comune di Ronchi dei Legionari. Motivato avviso in tema di disciplina degli oneri di urbanizzazione a scomputo

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n.

19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. 2/2014/INPR del 16 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2/2014 del 16 gennaio 2014, relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Ronchi dei Legionari con nota prot. n. 461 del 6 febbraio 2014, acquisita in data 7 febbraio 2014 al protocollo n. 461 della Sezione, a firma del Sindaco, avente ad oggetto un quesito in materia di corretta individuazione delle modalità di scomputo degli oneri di urbanizzazione conseguenti all'impegno dei privati per la realizzazione delle opere richieste dal Comune;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 7 del 17 febbraio 2014 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stato individuato il Primo Referendario Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 17 del 27 marzo 2014 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 2 aprile 2014, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 2 aprile 2014 il relatore, Primo Referendario Oriella Martorana;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe l'Ente ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso in materia di corretta individuazione delle modalità di riconoscimento dello scomputo degli oneri di urbanizzazione posti a carico dei privati proprietari in ragione della relativa compatibilità con i vincoli di bilancio imposti agli Enti locali.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - che per il Comune è il Sindaco - e nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto proveniente da tale Organo.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s.m.e i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo, competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee

fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia è stata inoltre riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che *" In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che la richiesta di parere concerne la materia della contabilità pubblica sotto il profilo della esatta determinazione contabile degli oneri di urbanizzazione, in relazione alla peculiarità dell'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo, da realizzarsi nel contesto dell'attuazione di ambiti di urbanizzazione soggetti a Piano Particolareggiato di iniziativa privata.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della generalità e della non astrattezza nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale, ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, poiché investe questioni di particolare rilevanza per la definizione degli indirizzi dell'attività amministrativa in materia di contabilità pubblica; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

Risulta altresì sussistente anche il requisito della *"non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico"*, non essendo stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un

supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Deve altresì sottolinearsi come, rispetto all'attività di amministrazione attiva, la facoltà, riconosciuta agli amministratori della Regione e degli EELL di avvalersi della funzione consultiva intestata a questa Sezione, si configura come una possibilità loro consentita di avvalersi, nello svolgimento delle funzioni loro intestate, di un Organo neutrale e professionalmente qualificato, in grado di fornire gli elementi di valutazione necessari ad assicurare la legalità della relativa azione, rimanendo comunque esclusa qualsivoglia forma di co-gestione o co-amministrazione tra l'Ente e l'Organo di controllo esterno.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato

Nel Merito

1. L'Ente interroga la Sezione sull'ammissibilità di procedere allo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in aree di urbanizzazione rientranti in Piani particolareggiati di iniziativa privata, nonché sull'ammissibilità dello scomputo anche con riferimento a opere esterne all'ambito.

Chiede inoltre se sia ammissibile lo scomputo degli oneri connessi a opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi specificati al comma 3 dell'articolo 5 del D.P.Reg. n. 18/2012, ma posti esternamente all'ambito (come ad esempio per la manutenzione straordinaria di una scuola).

Chiede in ultimo se, alla luce delle previsioni recate dall'art. 29 della L.R. 19/2009-Codice regionale dell'edilizia-, nonché dall'art. 6 del relativo Regolamento attuativo di cui al D.P.Reg. n. 18/2012 citato, il costo di costruzione possa essere soggetto a scomputo e, in caso affermativo, per quali categorie di opere.

Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover evidenziare taluni profili di carattere sistematico, utili a meglio inquadrare la fattispecie prospettata dal Comune sotto il profilo degli istituti sia contabili che ordinamentali che in essa ricorrono.

A tal proposito, vale ricordare che l'articolo 13 della legge n. 1150 del 1942 prevede che il Piano regolatore generale sia attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione *"nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati: le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze; gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia; le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano; gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare; la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future. Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30"*.

Alla luce della normativa richiamata risulta pacifico che il piano particolareggiato, quale

principale strumento di attuazione, ha la funzione fondamentale di rendere specifiche e dettagliate le direttive del piano regolatore generale, che non potrà modificare, essendo illegittimo il provvedimento di adozione di un piano particolareggiato in variante al piano regolatore generale, ai sensi degli articoli 7 e 13 della legge n. 1150 del 1942.

Dal punto di vista della disciplina contabile, si ricorda che le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri di urbanizzazione connessi al rilascio dei permessi di costruire sono iscritte al Titolo IV del bilancio, mentre la legislazione finanziaria degli ultimi anni ha posto precisi e cogenti vincoli di destinazione alle risorse così introitate.

Infatti, mentre dalla legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2010 (Legge finanziaria per il 2011) era consentito ai Comuni, per gli anni 2011 e 2012, utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche interamente per il finanziamento di spese correnti, la legge finanziaria regionale per il 2013 (l.r. n. 27/2012) ha eliminato tale possibilità, con la conseguenza che per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 le relative entrate potranno finanziare esclusivamente le spese in conto capitale (cfr. art. 14, comma 38, l.r. finanz. cit.).

Ancora, rimanendo in tema di corretta gestione della contabilità pubblica, deve osservarsi che le entrate derivanti dal versamento di tali oneri devono essere considerate disponibili nel bilancio dell'Ente non dal momento del loro accertamento, ma da quello della effettiva riscossione, al fine di evitare il cosiddetto criterio dell' "accertato per riscosso", il quale può provocare temporanei vuoti di cassa e ingenerare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, in deroga al principio di contemporanea corresponsione del contributo all'atto del rilascio del permesso di costruire.

La disciplina sul contributo per il rilascio del permesso di costruire, per la Regione Friuli Venezia Giulia è posta all'art. 29 della legge regionale n. 19 dell'11 novembre 2009-Codice regionale dell'edilizia- mentre ulteriori norme di dettaglio in materia di oneri e convenzioni edilizie sono poste dal relativo Regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 20 gennaio 2012, n. 18 (artt. 5-7 del Capo II, recante, per l'appunto, "*Disposizioni in materia di oneri e convenzioni edilizie*").

Dal complesso delle disposizioni citate si evince che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, determinato secondo le modalità e i parametri indicati al citato art. 29.

Gli oneri concessori sono stabiliti con delibera del Consiglio comunale con riferimento alle tabelle parametriche definite per classi di Comuni in relazione alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni; alle caratteristiche territoriali, alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici vigenti; agli standard o rapporti minimi inderogabili tra insediamenti residenziali o produttivi e spazi pubblici o destinati a verde pubblico o a parcheggio, da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici comunali.

La quota di contributo inerente gli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune

all'atto del rilascio del permesso di costruire e può essere rateizzata a richiesta dell'interessato.

A scomputo totale o parziale del contributo dovuto, il richiedente il permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, ovvero, anche, costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e devono rientrare nell'aggiornamento dell'inventario.

Il momento di passaggio della proprietà e della titolarità di dette opere pubbliche deve individuarsi nell'atto di collaudo e di consegna dei lavori al Comune.

2. Venendo al merito dei quesiti, può osservarsi che, tanto alla luce di un criterio ermeneutico di tipo letterale, quanto di tipo logico - sistematico, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria si configurano come istituti tra loro diversi e non sovrapponibili quanto a natura, funzioni e finalità.

Vale in tal senso richiamare l'art. 5 del citato Regolamento attuativo del Codice regionale dell'edilizia, il quale distingue le opere di urbanizzazione rilevanti ai fini della determinazione dell'incidenza dei relativi oneri, in opere di urbanizzazione primaria e secondaria(primo comma), dettandone, al comma successivo una distinta elencazione, conformemente, peraltro, a quanto stabilito in sede statale dal d.P.R. n. 380/2001(rispettivamente, ai commi 7, 7 bis e 8 dell'art. 16).

Rientrano nella prima categoria le strade locali, spazi di sosta e parcheggi, nuclei elementari di verde, fognature, rete idrica, illuminazione pubblica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavi per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

Appartengono alla seconda: le strade di quartiere e di scorrimento, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, chiese, impianti sportivi di quartiere, aree verdi, impianti di smaltimento dei rifiuti, sedi locali di forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile.

Deve pertanto ritenersi che dalle richiamate disposizioni, sia di fonte statale che regionale, emerge come le opere di urbanizzazione primaria e secondaria siano considerate separatamente dal legislatore in ragione della loro diversa funzione e che la relativa *ratio* debba essere rinvenuta non tanto e non solo nell'attribuire un'entrata ai Comuni, quanto piuttosto nell'assicurare l'esecuzione delle opere o in via diretta (a scomputo del contributo dovuto a titolo di permesso di costruire), ovvero mediante la corresponsione del relativo costo (cfr. in tal senso sez. reg. le Piemonte, delib. n. 40/2010, nonché sez. reg. le Lombardia, delib. n. 66/2008).

Sulla base di tale generale ricostruzione normativa e interpretativa, il Collegio osserva che va dunque coerentemente intesa anche la previsione recata dal sesto comma dell' art. 29 della legge regionale 19/2009, laddove prevede che : *"La deliberazione del Consiglio comunale(...) determina, altresì, la misura percentuale della compensazione fra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per gli interventi previsti dal comma 2"* .

Trattasi, evidentemente, di una norma che, introducendo una mera facoltà per il

Comune, non può porsi in contrasto con il preminente interesse pubblico a che l'Amministrazione comunale usufruisca delle opere di urbanizzazione, in ragione della loro diversa funzione: di rendere effettivamente edificabile l'area su cui sorgerà l'intervento edilizio, dotandola dei manufatti e dei servizi indispensabili per l'agibilità e la fruibilità del fabbricato secondo la destinazione d'uso, quanto a quelle di urbanizzazione primaria; di arricchire la comunità urbanizzata nel suo complesso di strutture e servizi a fini generali (asili, parchi, biblioteche, impianti sportivi, etc.) quanto a quelle di urbanizzazione secondaria.

In sostanza, deve ritenersi che solo allorché risultino comunque salvaguardate le diverse esigenze di ordinato sviluppo del territorio, conseguenti agli interventi di trasformazione urbanistica, cui sono distintamente finalizzate le opere di urbanizzazione della prima e della seconda categoria, sarà possibile prevedere, in via residuale, ipotesi di compensazione a carico del privato proprietario.

Peraltro, deve ancora osservarsi che ulteriori elementi orientativi per l'interprete possono trarsi dalla evoluzione normativa in materia di disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, intervenuta in epoca successiva alla disposizione regionale richiamata.

A livello statale, l'art. 45, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha infatti introdotto all'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 il comma 16 bis, che così dispone: *"Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*.

Con tale norma, il legislatore, in un'ottica di semplificazione, ha stabilito che nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia comunitaria, è a carico del titolare del permesso di costruire, è sottratta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e può essere realizzata direttamente (ovvero con affidamento diretto e senza ricorso a procedure di gara, negoziata o a evidenza pubblica) dai soggetti attuatori di piani urbanistici e dai titolari di un permesso di costruire.

La novella normativa appare coerente con la diversità ontologica e funzionale sopra richiamata: *"Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria appartengono, in effetti, a tipologie di interventi che hanno funzione differente: le prime sono costituite da quelle opere indispensabili ad assicurare l'edificabilità di un'area sotto il profilo dell'igiene, della viabilità e della sicurezza; le seconde sono costituite da quelle infrastrutture necessarie alla vita civile e comunitaria(..)".* E ancora: *"(..) mentre le prime hanno una funzione sostanzialmente servente rispetto ai singoli organismi edilizi, in quanto ne garantiscono le condizioni minime di fruibilità ed assicurano i servizi indispensabili alla civile convivenza (strade, parcheggi, fognature, etc.), le seconde mirano ad assicurare migliore vivibilità ad un ambito territoriale*

più vasto di quello oggetto dell'intervento da realizzare e sono a servizio dell'intera comunità (scuole, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese, etc.) (cfr. determinazione AVCP n. 46/2012).

Diversamente, ovvero allorché si consentisse un trattamento in termini di reciproca fungibilità delle due categorie di opere, si consentirebbe di soddisfare in maniera difforme dalle prescrizioni normative da ultimo introdotte dal legislatore statale nella materia dei contratti pubblici il preminente interesse pubblico a che l'amministrazione comunale usufruisca delle opere di urbanizzazione in ragione della loro diversa funzione (cfr. sez. reg.le controllo Piemonte delib. n. 40/2010 cit.).

Nel medesimo ordine di considerazioni non constano peraltro interventi ulteriori sul versante della disciplina regionale nel settore in esame; mentre, sul versante propriamente contabile, l'intervento del legislatore regionale è consistito, come sopra ricordato (vd, art. 14, comma 38, l.r. n. 22/2010) unicamente nell'escludere tra le possibili destinazioni dei proventi delle concessioni edilizie, l'utilizzo per il finanziamento di spese di parte corrente, senza nulla aggiungere in merito a eventuali possibili operazioni di compensazione tra gli oneri concessori e il valore della realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a carico del privato proprietario.

Da tale complesso e articolato iter evolutivo, con riguardo ai quesiti posti dal Comune richiedente, deve conclusivamente osservarsi che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, quale condizione cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire, non può essere soddisfatta attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, tanto più se da realizzarsi in area esterna all'ambito territoriale interessato dal Piano attuativo.

Rimangono assorbiti gli ulteriori quesiti di cui ai punti 2. e 3. della richiesta formulata dal Comune.

PQM

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all' immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 2 aprile 2014.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 24 giugno 2014.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Dott. Andrea Gabrielli